



COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA
Ufficio Polizia Locale/Amministrativa Commercio
PROVINCIA DI BRESCIA
CAP 25080
Tel. 036555305 - Fax 0365554051

ORDINANZA N° 14/11
Prot. n. 5028 del 24.05.2011

**ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI IGENE E SANITA'
PER L'OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI**
(art. 50 comma 5 – D.Lgs n. 267/2000)

IL SINDACO

Premesso che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani viene sovente insudiciato dagli escrementi degli animali provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti, anziani, persone con difficoltà motorie, oltre che provocare un notevole degrado del territorio comunale;

Considerata la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

Preso atto inoltre delle problematiche igienico-sanitarie oltre che delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani su suolo pubblico in particolare su strade, marciapiedi e nelle zone attrezzate per bambini, con conseguenti disagi per la cittadinanza e rischi per la salute;

Rilevata la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

Dato atto che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

Ritenuto necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e per talune razze anche di museruola;

Visto il Testo Unico sull'Ordinamento dei Comuni e ritenuta la propria competenza, trattandosi di gestione in materia igienico sanitaria;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 500 per la violazione alle ordinanze sindacali;

Visto l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall'Italia;

Vista la L.R.della Lombardia n. 16 del 20/7/2006 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 "Regolamento di polizia veterinaria";

Visto l'art. 50, 5° comma del D.Lgs n. 267/2000;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

ORDINA

Per i motivi in premessa richiamati ai proprietari dei cani o di altri animali ed alle persone che a qualsiasi titolo li conducono lungo le strade, le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi giardini e parchi:

- di evitare che gli animali sporchino le strade, i marciapiedi, i percorsi pedonali in genere e le aree attrezzate a verde le piazze, i portici, i giardini pubblici e ogni altro luogo di pubblico passaggio. Qualora ciò avvenisse gli stessi devono raccogliere le deiezioni con apposite attrezzature al fine della tutela della salute ed igiene pubblica;

- di essere muniti di idonea attrezzatura per la rimozione delle deiezioni;

- di provvedere all'**immediata rimozione** delle deiezioni solide dei propri animali qualora tali animali sporchino le strade, i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere, aree attrezzate a verde quali giardini, aiuole, banchine stradali.

E' fatto obbligo l'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;

Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida, a persone con evidenti problemi di handicap sia fisico che mentale e ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei vigili dei fuoco, esclusivamente durante l'esercizio delle proprie funzioni.

AVVERTE

che i trasgressori all'obbligo di rimozione immediata delle deiezioni dai luoghi pubblici, precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo e non essendo in possesso della succitata attrezzatura, sono passibili della sanzione pecuniaria amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art.7-bis del T.U.E.L. (con possibilità di pagamento in misura ridotta per € 50,00).

In caso di reiterazione la sanzione viene raddoppiata.

Chi esercita la custodia del cane dovrà immediatamente (senza ritardo) adeguarsi alla presente ordinanza. Nel caso d'inadempienza, l'organo di Polizia operante, ha facoltà per motivi di Pubblica Sicurezza di interdire la circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico pena l'applicazione dell'art 650 del C.P. nei confronti di chi in quel momento ha la custodia del cane;

La presente Ordinanza, per motivi di salvaguardia della incolumità pubblica e tutela dell'ambiente, è immediatamente esecutiva si applica a tutte le persone presenti nel territorio Comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.n. 241/1990 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dall'entrata in vigore, o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Puegnago del Garda, li 20 maggio 2011



IL SINDACO
Dott. Adejo Zeni